

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2013, proposto da:

Claudio Siciliotti, Emanuele Veneziani, Domenico Piccolo, Massimo Mellacina, Andrea Bonechi, Claudio Romeo Bodini, Giulia Pusterla, Luciano Berzè, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Bertolissi, Egidio Lamberti, Francesca Mazzonetto, Donella Resta, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia;

nei confronti di

Giampaolo Leccisi, Gerardo Longobardi, Alfio Pulvirenti;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00736/2013, resa tra le parti, concernente scioglimento consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e ripetizione delle elezioni fissate al prossimo 20 marzo 2013 - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm., pervenuta in sezione con il ricorso ed i suoi documenti oggi 11 febbraio 2013 alle ore 13,15 circa;

Considerato che il rifacimento delle elezioni, fissato per il 20 febbraio, nella confusa situazione in cui vive l'Ordine, complicherebbe ancor più la vicenda, tenuto anche conto che il vizio principale delle elezioni passate sembra aver afflitto, fra le due liste che hanno partecipato alla pregressa procedura elettorale di ottobre 2012, quella che ha perduto le stesse elezioni, sicché potrebbe ipotizzarsi, ferma la necessaria

dichiarazione di nullità della lista perdente, che le elezioni siano da imputare come vittoria alla vecchia vincente ed unica rimasta a poter partecipare;

Ritenuto che ricorrono, nella causa di appello in esame, gli estremi per una misura cautelare connotata dalla estrema urgenza di cui ai citati artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm., con l'effetto di sospendere il decreto di indizione di nuove elezioni, da tenersi, secondo detto decreto, come si ripete, il 20 febbraio 2013;

Che la domanda cautelare potrà essere esaminata dalla Sezione, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, nella camera di consiglio da fissare per il 12 marzo 2013, tenuto conto del carico delle camere di consiglio precedenti possibilmente utili;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie, con l'effetto di sospendere l'indizione di nuove elezioni previste per il 20 febbraio 2013, e fissa la discussione della istanza cautelare per la camera di consiglio del 12 marzo 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2013 alle ore 14,10 circa.

Il Presidente

Paolo Numerico

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 11/02/2013

IL SEGRETARIO